



Indice

I – Principi generali

- Art. 1 Natura del Codice
- Art. 2 Contenuto e finalità
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Obbligatorietà
- Art. 5 Entrata in vigore
- Art. 6 Pubblicità del Codice
- Art. 7 Aggiornamenti

II – Principi etici generali

- Art. 8 Correttezza
- Art. 9 Onestà negli affari
- Art. 10 Informazione trasparente e completa
- Art. 11 Correttezza leale
- Art. 12 Imparzialità
- Art. 13 Riservatezza e tutela della privacy
- Art. 14 Diligenza ed accuratezza
- Art. 15 Equità ed uguaglianza
- Art. 16 Principio gerarchico
- Art. 17 Professionalità
- Art. 18 Tutela dell'ambiente

III – Criteri comportamentali

- Art. 19 Compagine sociale
- Art. 20 Consiglio di amministrazione
- Art. 21 Revisore Unico
- Art. 22 Selezione ed assunzione del personale
- Art. 23 Gestione dei rapporti di lavoro
- Art. 24 Uso del patrimonio della Fondazione
- Art. 25 Divieto di accettazione doni e/o altre utilità
- Art. 26 Percorsi di carriera
- Art. 27 Assenza di discriminazioni
- Art. 28 Personale straniero
- Art. 29 Sicurezza sul lavoro

IV – Rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.)

- Art. 30 Principi informativi
- Art. 31 Gare pubbliche ed appalti
- Art. 32 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza
- Art. 33 Finanziamenti pubblici
- Art. 34 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

V – Relazioni esterne

- Art. 35 Principi generali
- Art. 36 Rapporti con fornitori, consulenti
- Art. 37 Organizzazioni sindacali
- Art. 38 Accordi associativi

VI – Gestione delle attività informatiche

- Art. 39 Gestione di documenti e sistemi informatici

VII – Tutela del diritto d'autore

- Art. 40 Gestione delle attività relative ad opere o supporti protetti dalla normativa sul diritto d'autore

VIII – Gestione contabile e finanziaria

- Art. 41 Gestione dei flussi finanziari
- Art. 42 Registros contabili
- Art. 43 Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 44 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza

XIX – Norme finali

- Art. 45 Sistema sanzionatorio

I – Principi generali

Art. 1 Natura del Codice

1. Il Codice Etico (di seguito: “Codice”) è un documento ufficiale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana (di seguito “Fondazione”), approvato dal Consiglio di Amministrazione, che raccoglie i principi e le regole comportamentali in cui la Fondazione si riconosce per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2. Il Codice traccia, altresì, la disciplina generale cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale e con la Fondazione.

Art. 2 Contenuto e finalità

1. Il Codice ha come scopo precipuo quello di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali cui la Fondazione intende far costante riferimento nell’esercizio della propria attività **imprenditoriale** (da togliere).

Art. 3 Destinatari

1. Sono destinatari del presente Codice:
 - a) gli organi sociali (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Revisore Unico);
 - b) il personale (i dipendenti e collaboratori) della Fondazione;
 - c) i consulenti ed i fornitori di beni e servizi, anche professionali, e chiunque svolga attività per la Fondazione senza rappresentanza.

Art. 4 Obbligatorietà

1. I destinatari del Codice, di cui all’art. 3, sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed a conformarsi alle regole comportamentali.
2. La conoscenza e l’adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell’instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali la Fondazione s’impegna a diffondere ogni connessa informativa.
3. I soggetti indicati sub a) e b), dell’art. 3 che violino le disposizioni del Codice sono passibili di sanzioni ai sensi rispettivamente del sistema disciplinare previsto dalla normativa generale e dal CCNL adottato e in vigore.
4. Per i soggetti di cui alla lett. c), la Fondazione valuterà, in considerazione della tipologia del rapporto, l’opportunità di inserire nei relativi contratti clausole risolutive.

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il Codice è entrato in vigore il 5 marzo 2012, data dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Si precisa che il suddetto è stato precedentemente sottoposto all’attenzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Art. 6 Pubblicità del Codice

1. Il Codice è condiviso all’interno della Fondazione mediante consegna di copia ai soggetti di cui all’Art. 3 (tramite l’invio per posta elettronica).
2. Il Codice è pubblicato sul sito web della Fondazione.
3. La Fondazione svolge nei confronti dei dipendenti un idoneo programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche inerenti il Codice etico.

Art. 7 Aggiornamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha facoltà di modificare, integrare, aggiornare il Codice, dandone immediata comunicazione ed informativa ai soggetti tenuti all’applicazione dello stesso.

II – Principi etici generali

Art. 8 Correttezza

1. La Fondazione vigila affinché tutti i soggetti operanti al suo interno si uniformino ai principi di correttezza e di lealtà nell’espletamento delle proprie funzioni, interne ed esterne, anche ai fini del mantenimento dell’immagine e del rapporto di fiducia instaurato, in genere, con i terzi.

Art. 9 Onestà negli affari

1. Il personale della Fondazione deve assumere un atteggiamento corretto ed onesto, sia nello svolgimento delle proprie mansioni, sia nei rapporti con gli altri componenti dell’istituzione, evitando di perseguire

scopi illeciti o illegittimi, ovvero di generare ipotesi di conflitto di interessi per procurarsi un indebito vantaggio, proprio o di terzi.

2. In nessun caso l'interesse o il vantaggio della Fondazione possono indurre e/o giustificare un comportamento disonesto.

Art. 10 Informazione trasparente e completa

1. La Fondazione rispettosa del principio di trasparenza, si impegna a divulgare una corretta, veritiera e completa informazione a favore di terzi anche mediante la pubblicazione di dati generali su internet e i social network.

Art. 11 Concorrenza leale

1. Nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, la Fondazione non assume comportamenti, né sottoscrive accordi con società che possano influenzare negativamente il regime di concorrenza e di pari opportunità del mercato di riferimento.
2. La Fondazione tutela i propri diritti relativi alla proprietà intellettuale.
3. Allo stesso modo non viola i contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale altrui e non ne fa un uso non autorizzato.

Art. 12 Imparzialità

1. La Fondazione s'impegna al rispetto dei principi di imparzialità e lealtà, non solo nell'espletamento delle mansioni delegate ai singoli, ma anche nei rapporti con i suoi interlocutori.

Art. 13 Riservatezza e tutela della privacy

1. La Fondazione presta particolare attenzione all'attuazione delle prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali previste dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. In particolare non è consentito, né direttamente né indirettamente:
 - rivelare informazioni riservate a terzi, inclusi i dipendenti, a meno che non ne abbiano legittima necessità in ragione del loro lavoro e, qualora non siano dipendenti, abbiano accettato di tenerle riservate;
 - usare informazioni riservate per scopi diversi da quello al quale sono destinate;
 - fare copie di documenti contenenti informazioni o rimuovere documenti od altro materiale archiviato o copie degli stessi dalle postazioni di lavoro, eccettuati i casi in cui ciò sia necessario per eseguire compiti specifici;
 - occultare ovvero distruggere senza giusta causa documentazione contenente informazioni riservate.
3. Tutti i documenti interni, i messaggi di posta elettronica e altri materiali contenenti informazioni, nonché tutti i materiali redatti con l'uso di tali documenti, sono di proprietà della Fondazione e devono essere restituiti alla stessa a richiesta o al termine del rapporto di lavoro.
4. La documentazione che non è necessario conservare deve essere distrutta in modo conforme alle politiche interne e, qualora contenga dati personali, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 14 Diligenza ed accuratezza

1. La Fondazione cura che il personale adempia alle proprie mansioni con la diligenza ed accuratezza necessarie, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici e/o responsabili ed in generale degli standard qualitativi.

Art. 15 Equità ed uguaglianza

1. La Fondazione è intenta a sviluppare lo spirito di appartenenza e condanna qualsiasi forma di discriminazione e/o di abuso sia nell'ambito dei rapporti interni che esterni.

Art. 16 Principio gerarchico

1. La Fondazione si conforma al principio secondo cui ciascuno, sulla base del proprio livello di collocazione nell'organigramma dell'Istituzione, è valutato con criteri prevalentemente meritocratici ed è competente e responsabile delle proprie azioni ed omissioni.
2. Il soggetto che riveste funzioni di gestione e rappresentanza, anche a livello di funzione, esercita l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo sull'attività dei soggetti ad esso sottoposti e/o da esso coordinati.

Art. 17 Professionalità

1. I soggetti operanti all'interno della Fondazione, ovvero quelli ai quali l'Istituzione stessa affida l'espletamento di determinati servizi, sono dotati di comprovati requisiti di competenza, professionalità ed esperienza.
2. Con particolare riferimento al proprio personale la Fondazione cura con costanza la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale.

Art. 18 Tutela dell'ambiente

1. La Fondazione contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente e gestisce le attività ad essa affidate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigenti.
2. La Fondazione assume ogni idoneo strumento di tutela e cautela, condannando qualsiasi forma di danneggiamento e compromissione dell'eco-sistema.

III – Criteri comportamentali

Art. 19 Compagine sociale

1. La Fondazione vigila affinché i Soci non si pongano in contrasto con gli interessi della stessa, perseguendo interessi propri o di terzi, estranei e/o contrari all'attività della Fondazione, ovvero adottando comportamenti parziali od operando in modo antitetico e configgente con gli interessi dell'Istituzione.
2. La Fondazione garantisce ai Soci una tempestiva ed esaustiva informazione nonché la trasparenza ed accessibilità ai dati ed alle documentazioni.

Art. 20 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni con professionalità, autonomia, indipendenza e responsabilità nei confronti della Fondazione, dei soci, dei creditori e dei terzi.
2. Gli amministratori nel rispetto degli obblighi di legge sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano verificare conflitti di interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni.
3. L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Fondazione, deve darne notizia agli altri amministratori, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
4. Il Consiglio di Amministrazione assume l'impegno di far rispettare i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone la condivisione e la diffusione, anche nei confronti di terzi.

Art. 21 Collegio dei revisori

1. Il Revisore Unico in carica, adempie le proprie funzioni con imparzialità, autonomia ed indipendenza, al fine di garantire un efficace controllo.
2. E' assicurato al Revisore libero accesso ai dati, alle documentazioni ed informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 22 Selezione ed assunzione del personale

1. In osservanza delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la Fondazione si impegna a rispettare i diritti umani fondamentali.
2. La Fondazione offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.
3. La Fondazione cura la selezione e la assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei lavoratori ed il CCNL applicato.
4. Tale processo comprende la verifica della rispondenza tra il profilo dei vari candidati e le esigenze interne nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e dall'avviamento obbligatorio nei confronti del personale appartenente alle categorie protette. Pertanto, ai dipendenti della Fondazione è fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro, beni e benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo, che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione come dipendente di un lavoratore o il suo trasferimento o la sua promozione.
5. L'assunzione del candidato selezionato presuppone la regolare sottoscrizione, tra la Fondazione e il candidato, del contratto di lavoro applicabile che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.
6. Qualora l'assunzione concerna un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro con un ente concorrente devono essere rispettati i perduranti obblighi legali ed etici del neo-assunto verso il suo precedente datore di lavoro.

Art. 23 Gestione dei rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro che la Fondazione instaura sono informati ai principi di reciproco rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso la Fondazione contrasta ogni forma di favoritismo o discriminazione.
2. La gestione del rapporto e la scelta del tipo di contratto di lavoro si basa su una attenta valutazione del profilo del soggetto tenendo in considerazione le richieste di quest'ultimo e adottando modelli contrattuali flessibili offerti dalla legislazione vigente.

3. Il potere gerarchico viene esercitato nel pieno rispetto dei diritti del personale, con obiettività ed equilibrio. Del pari, il personale presta la massima collaborazione nell'osservare le disposizioni impartite dai soggetti "apicali" assumendo la massima diligenza e perizia nello svolgimento delle mansioni affidate.
4. Il personale è tenuto all'obbligo di fedeltà nei confronti della Fondazione non potendo assumere occupazioni alle dipendenze di terzi, ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate e non potendo comunque svolgere attività contrarie agli interessi dell'Istituzione o incompatibili con i doveri d'ufficio.

Art. 24 Uso del patrimonio della Fondazione

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, gli impianti, le dotazioni ed ogni altro bene materiale ed immateriale di proprietà della Fondazione sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali, con le modalità dalla stessa fissate; non possono essere utilizzati dal personale per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi e devono essere utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio.
2. Il patrimonio comprende i dati relativi al personale, organigrammi, dati finanziari e contabili ed ogni altra informazione relativa all'attività ed ai dipendenti della Fondazione.

Art. 25 Divieto di accettazione doni e/o altre utilità

1. Il personale della Fondazione non è autorizzato ad accettare da terzi, per sé o per altri, alcuna forma di dono o compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, anche non avente carattere economico.

Art. 26 Percorsi di carriera

1. La Fondazione favorisce la crescita professionale del proprio personale, valutandone la meritevolezza, le competenze e le capacità, l'esperienza maturata e l'anzianità all'interno dell'Istituzione.

Art. 27 Assenza di discriminazioni

1. La Fondazione vigila affinché nessuno dei propri componenti attui discriminazioni nei confronti di un soggetto in relazione all'età, al sesso, alle origini etniche, alle sue convinzioni politiche e religiose, al suo stato di salute, alle preferenze sessuali o altro status protetto dalla legge, e promuove l'organizzazione di incontri e/o eventi finalizzati allo sviluppo dello spirito di gruppo tra i componenti, alla conoscenza ed al rispetto reciproco.
2. La Fondazione sanziona ogni manifestazione, compreso l'uso di termini o gesti, che sia molesta, offensiva o intimidatoria.
3. Qualsiasi componente della Fondazione che dovesse venire a conoscenza di situazioni di questo genere deve segnalarle al Presidente e/o al Direttore Generale.

Art. 28 Personale straniero

1. La Fondazione s'impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire l'ingresso illecito in Italia di soggetti non autorizzati.

Art. 29 Sicurezza sul lavoro

1. La Fondazione è scrupolosa nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Effettua un monitoraggio costante delle proprie strutture per garantire il massimo della sicurezza e della qualità dei propri servizi.
3. Il personale ed i collaboratori dell'Istituzione assicurano la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile ovvero di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti preposti.
4. Ove un componente della Fondazione riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
5. Ogni dipendente della Fondazione non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.
6. Tutti coloro che lavorano per la Fondazione sono responsabili della buona gestione e del rispetto delle procedure adottate in materia di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

IV – Rapporti con la Pubblica amministrazione (P.A.)

Art. 30 Principi informativi

1. E' vietato dare, offrire o promettere denaro od altre utilità, quali ad esempio servizi, prestazioni o favori che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia, ovvero esercitare illecite pressioni nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari, o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o di

loro parenti o conviventi, sia italiani che stranieri, per indurre al compimento di qualsiasi atto non conforme o contrario ai doveri di ufficio.

2. Nei rapporti con la Pubblica amministrazione o con concessionari di un pubblico servizio, la Fondazione non dovrà farsi rappresentare da terzi quando si possano creare conflitti d'interesse.

Art. 31 Gare pubbliche ed appalti

1. In occasione della partecipazione a gare pubbliche, o in qualità di soggetto appaltante per la fornitura di beni e/o servizi, la Fondazione mantiene rapporti conformi alle prescrizioni del bando ed alla normativa in materia.
2. Sono vietate pressioni o altri comportamenti maliziosi da parte di coloro che operano in nome e per conto della Fondazione nella gestione e nei rapporti con la P.A., o con i privati partecipanti alle gare d'appalto, volti ad indurre tali soggetti ad assumere atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Fondazione in modo illecito e, comunque, contrario ai principi del presente Codice.

Art. 32 Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

1. Nell'ambito dei suoi rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza, la Fondazione assicura la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche nonché, se dovuta e/o richiesta, assicura una completa informazione, produzione di dati e documentazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e correttezza e delle loro funzioni istituzionali.

Art. 33 Finanziamenti pubblici

1. Nell'ipotesi di partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti erogati da soggetti pubblici nazionali e/o comunitari, è fatto divieto di realizzare qualsiasi artificio o raggiro per ottenere, ingiustamente, tali finanziamenti, sovvenzioni o provvidenze a carico della P.A., ovvero distrarne l'utilizzo vincolato.

Art. 34 Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. La Fondazione collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale nell'ambito di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari.
2. E' fatto espresso divieto di promettere doni, danaro o altri vantaggi a favore di tali autorità giudiziarie o di chi effettua materialmente le suddette ispezioni e controlli al fine di far venire meno la loro obiettività di giudizio nell'interesse della Fondazione.
3. E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.
4. E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

V – Relazioni esterne

Art. 35 Principi generali

1. I rapporti con i terzi vengono gestiti secondo principi di massima collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza e della tutela della privacy al fine di creare le basi per un rapporto, solido e duraturo, di fiducia reciproca.

Art. 36 Rapporti con fornitori, consulenti

1. La scelta dei fornitori si basa su una attenta valutazione di ordine tecnico-economico in considerazione dei seguenti parametri: analisi dei prodotti; dell'offerta; della convenienza economica; dell'idoneità tecnica e professionale; della competenza ed affidabilità.
2. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso risultare conformi e giustificati da concrete esigenze interne, motivate ed illustrate per iscritto dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa nei limiti del budget disponibile.
3. In vigenza di rapporti continuativi di fornitura, la Fondazione intrattiene rapporti impegnati sui principi di buona fede e trasparenza e dal rispetto dei valori di equità, imparzialità, lealtà e pari opportunità.
4. Prima di addivenire al pagamento della relativa fattura la Fondazione verifica la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal fornitore.
5. I rapporti della Fondazione con i consulenti esterni ed i collaboratori si basano sui medesimi principi e criteri selettivi di cui ai punti precedenti.
6. La Fondazione, a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendono operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente o che rifiutino di conformarsi ai valori ed ai principi che hanno ispirato il presente Codice.

7. Nel caso in cui la Fondazione avesse necessità di avvalersi di prestazioni professionali da parte di dipendenti della Pubblica Amministrazione, in qualità di consulenti, deve essere rispettata la normativa vigente.

Art. 37 Organizzazioni sindacali

1. La Fondazione mantiene costanti rapporti con le Organizzazioni sindacali al fine di garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche sociali riguardanti l'Azienda.

Art. 38 Accordi associativi

1. La Fondazione rifiuta qualsivoglia forma associativa o accordo associativo di tipo illegale, nazionale od estero, finalizzati al compimento di reati o di condotte contrarie alla legge ed alle normative di settore.

VI – Gestione delle attività informatiche

Art. 39 Gestione di documenti e sistemi informatici

1. E' vietata la falsificazione, nella forma o nel contenuto, di documenti informatici pubblici o privati. E' altresì vietata qualsiasi forma di utilizzazione di documenti informatici falsi, così come la soppressione, la distruzione o l'occultamento di documenti veri.
2. Per "documento informatico" si intende qualsiasi rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
3. E' vietato accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o mantenersi nello stesso contro la volontà, espressa o tacita, del titolare del sistema.
4. E' vietato effettuare abusivamente il reperimento, la riproduzione, la diffusione, la consegna, o la comunicazione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, o anche soltanto fornire indicazioni o istruzioni idonee al suddetto scopo.
5. E' vietato procurarsi, produrre, diffondere, consegnare o, comunque, mettere a disposizione della Fondazione o di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi idonei a danneggiare un sistema informatico o telematico altrui, le informazioni in esso contenute o alterarne, in qualsiasi modo, il suo funzionamento.
6. E' vietato intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad uno o più sistemi informatici, o telematici. E' altresì vietata qualsiasi forma di rivelazione, anche parziale, a terzi del contenuto delle informazioni intercettate. E' inoltre vietato installare apparecchiature volte ad impedire, intercettare o interrompere le comunicazioni suddette.
7. E' vietata la distribuzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di sistemi informatici o telematici, e delle informazioni, dati o programmi negli stessi contenuti, o comunque di pubblica utilità.
8. E' vietato qualsiasi utilizzo di software privi della licenza d'uso e del marchio SIAE, non conformi alle normative sul copyright e sul diritto di autore.

VII – Tutela del diritto d'autore

Art. 40 Gestione delle attività relative ad opere o supporti protetti dalla normativa sul diritto d'autore.

1. E' vietata l'abusiva diffusione al pubblico, tramite reti telematiche, o mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
2. E' vietata, quando effettuata a fini di profitto, la riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione del diritto esclusivo di esecuzione o di autorizzazione dell'autore. E' altresì vietata l'estrazione, il reimpiego, la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di una banca di dati in violazione dei diritti del costituente o dell'utente.
3. E' vietata l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri, supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.
4. E' altresì vietata l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali o drammatico-musicali, anche multimediali, ovvero parti delle stesse anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
5. E' vietato vendere, distribuire, porre in commercio, o cedere a qualsiasi titolo, proiettare, trasmettere o far ascoltare in pubblico le opere di cui ai punti 2, 3 e 4.

6. Sono vietate le attività previste al punto precedente quando hanno ad oggetto qualsiasi supporto audio o video privo o con contrassegno SIAE contraffatto o alterato, nei casi in cui l'apposizione del contrassegno sia prescritta a norma di legge.
7. E' vietata, in mancanza di accordo con il distributore, la trasmissione o la diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.
8. Nel caso di produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis della legge sul diritto d'autore, è fatto obbligo di comunicare alla SIAE nei termini previsti dalla legge i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

VIII – Gestione contabile e finanziaria

Art. 41 Gestione contabile e finanziaria

1. La Fondazione condanna e persegue ogni operazione che abbia fine o provenienza illecita. Allo scopo di contrastare quanto sopra è fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite; ovvero compiere, in relazione ad essi, altre operazioni che ostacolino l'identificazione della loro provenienza. E' fatto altresì divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.
2. A tal fine la Fondazione ed i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali, in qualsiasi forma o modo.
3. Devono essere verificate, in via preventiva, le informazioni disponibili (incluse le informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari.
4. E' vietato mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata false o contraffatte.
5. Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili alla Fondazione ha l'obbligo di informare il proprio superiore, affinché si provveda alle opportune denunce.

Art. 42 Registrazioni contabili

1. La Fondazione fornisce una rappresentazione chiara, corretta e veritiera delle proprie registrazioni, effettuate in conformità al codice civile, ai principi contabili e nel rispetto delle norme fiscali vigenti, in modo tale da assicurare trasparenza e tempestività di verifica.
2. La Fondazione previene la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano istituiti fondi segreti o non registrati, o depositati in conti personali, o emesse fatture per prestazioni inesistenti.
3. Ogni operazione e transazione finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
4. Di ogni operazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. A tal fine vi deve essere un adeguato supporto documentale che permetta di controllare, in ogni momento, le motivazioni dell'operazione e chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
5. E' fatto espresso divieto – in particolare ad amministratori e revisori – di rappresentare nei bilanci, nei libri sociali e nelle comunicazioni dirette a soci e/o a terzi, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero di omettere informazioni dovute per legge circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione, in modo da indurre in errore i destinatari, ovvero da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori sociali.
6. Secondo il principio di controllo della separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione sono svolte da soggetti diversi, le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno della Fondazione in modo da evitare che possano essere attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi a tali singoli soggetti.
7. E' vietata ogni azione o omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo riservate ai soci, o attribuite ad organi di controllo anche esterni.

Art. 43 Operazioni in pregiudizio dei creditori

1. E' vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

Art. 44 Comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza

1. E' doveroso effettuare con tempestività, trasparenza, veridicità e completezza le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non opponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni delle predette Autorità.
In particolare, è fatto divieto di:

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- omettere le comunicazioni dovute alle predette Autorità.

IX – Norme finali

Art. 45 Sistema sanzionatorio

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Codice Etico saranno sanzionate secondo quanto previsto dal sistema disciplinare, con particolare riferimento al CCNL delle Fondazioni Liriche (art. 33) e al CCNL degli Esercizi Teatrali (art. 29) per quanto concerne il personale dipendente. Per tutti gli altri soggetti interessati (individui e società) si fa riferimento alle norme di legge relative.

*ultimo aggiornamento
22 dicembre 2015*